



COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO
DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO
PER AUTOVEICOLI***

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 186 del 03/08/2007

Sommario

CAPO I - PREMESSE E PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
Articolo 4	3
Articolo 5	3
Articolo 6	3
Articolo 7	4
Articolo 8	4
Articolo 9	4
Articolo 10	4
Articolo 11	4
CAPO II - PARCHEGGI A PAGAMENTO CON PARCOMETRO	5
Articolo 12	5
Articolo 13	5
Articolo 14	5
Articolo 15	5
Articolo 16	5
Articolo 17	5
Articolo 18	5
Articolo 19	6
Articolo 20	6
Articolo 21	6
CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI	7
Articolo 22	7
Articolo 23	7
Articolo 24	7
Articolo 25	7
Articolo 26	7
Articolo 27	7
Allegato D/01).....	8
Allegato D/02).....	9
Attività Artigiane.....	9
Attività commerciali	10

CAPO I - PREMESSE E PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il servizio di parcheggio pubblico a pagamento è reso alle condizioni che seguono e con l'applicazione delle tariffe esposte al pubblico.

Tali parcheggi sono fruibili esclusivamente dagli autoveicoli di cui all'art. 54, comma n. 1, lett. a) del D. Lgs. 30.04.1992 n. 295 Nuovo Codice della Strada (di seguito NCS) senza le garanzie di custodia.

Articolo 2

Il presente regolamento è valido per tutti i parcheggi pubblici a pagamento del territorio comunale su suolo di proprietà pubblica o gravato da servitù pubblica inclusi eventuali parcheggi realizzati a scomputo di oneri di urbanizzazione ancorché privi di atto notarile di trasferimento della proprietà purché regolarmente collaudati.

È facoltà del gestore variare i metodi di esazione tariffaria, nell'ambito della stessa area di parcheggio omogenea affidata il gestore potrà modificare l'orientamento degli stalli previa ordinanza del dirigente comunale competente in materia di viabilità e traffico.

Articolo 3

L'utilizzazione degli spazi per la sosta a pagamento nei parcheggi di cui all'allegato D/01 è soggetta a tariffa la cui articolazione è a disposizione degli utenti presso la sede del gestore, il comando della Polizia Municipale e gli uffici comunali competenti in materia di viabilità e traffico.

Articolo 4

E' fatto obbligo parcheggiare i veicoli nei posteggi adottando gli accorgimenti idonei ad evitare incidenti e ad impedire l'uso dei medesimi senza il consenso del proprietario / conducente.

Il personale dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del NCS provvede alla rimozione dei veicoli parcheggiati in modo irregolare e costituenti intralcio.

L'onere dell'intervento sarà a carico dell'utente.

Articolo 5

All'interno del parcheggio l'utente è tenuto ad osservare le norme di comportamento dettate dal NCS dal presente regolamento e dalla segnaletica stradale appositamente installata, nonché le indicazioni fornite mediante cartelli o eccezionalmente tramite i vigili urbani o personale incaricato dal gestore.

E' vietato stazionare con il motore acceso, effettuare travasi di carburante, usare le luci abbaglianti, sostare lungo le corsie di scorrimento, effettuare la pulizia del veicolo, scaricare a terra materiali e liquidi che possano insudiciare e/o danneggiare la pavimentazione, eseguire manovre pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone e dell'integrità delle cose.

Qualora, a causa della mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni, dovessero discendere danni a persone e /o cose la relativa responsabilità sarà a totale carico dei trasgressori.

Articolo 6

Le autovetture poste in sosta negli spazi riservati ad altri utenti e/o a particolari categorie di utenza, ai sensi del vigente NCS, saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria oltre a quella accessoria della rimozione coatta del veicolo determinate dalla vigente normativa. Alle stesse sanzioni saranno soggetti i veicoli che non espongono il titolo, il contrassegno o comunque l'autorizzazione che legittimano l'occupazione dello stallo.

Articolo 7

L'utente che occupa con il suo autoveicolo più posti di parcheggio, anche parzialmente, sarà soggetto a contravvenzione in base al NCS.

Articolo 8

Il gestore, non è responsabile dei danni subiti dai veicoli ovvero del furto degli stessi o dell'asportazione di oggetti o beni lasciati al loro interno.

Articolo 9

Fermo rimanendo quanto previsto all'articolo precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno delle aree di parcheggio, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Polizia Municipale ed al Gestore.

Articolo 10

E' fatto divieto di tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili od esplosive, oppure oggetti pericolosi o la cui presenza possa comunque costituire invito al furto e/o danneggiamenti.

Articolo 11

Nel caso di parcheggi all'interno di strutture edificate occorrerà inoltre osservare il divieto di fumare nonché le particolari prescrizioni di sicurezza rese note adeguatamente al pubblico anche mediante affissione agli ingressi ed all'interno della struttura; in tali strutture è inoltre sempre interdetto l'accesso di veicoli dotati di impianti a gas.

CAPO II - PARCHEGGI A PAGAMENTO CON PARCOMETRO

Articolo 12

La sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una tariffa mediante l'utilizzo di appositi dispositivi di controllo della durata degli stazionamenti (dispositivi automatici: parcometri), oppure mediante altre forme (anche in abbonamento) che potranno essere previste e disciplinate dal Gestore.

Articolo 13

Nel caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici l'utente sarà tenuto ad avvalersi del dispositivo automatico più prossimo allo stallo occupato o avvalersi delle eventuali disposizioni che saranno indicate dal gestore.

Articolo 14

Il documento attestante la regolarità del pagamento della sosta dovrà essere esibito a cura dell'utente che provvederà ad esporlo in modo ben visibile sul cruscotto all'interno della relativa vettura al fine di consentire il controllo del corretto esercizio della sosta.

Articolo 15

L'utilizzo dei parcometri è disciplinato ai sensi degli articoli 7 e 157 del NCS. La ricevuta rilasciata da ogni parcometro potrà essere diversificata in tinta o nella scritta in modo da risalire a quale area è riservata.

Articolo 16

La sosta mediante parcometro non è soggetta a limitazione della durata nell'ambito della fascia oraria determinata eccetto per i casi espressamente prescritti e pubblicizzati mediante cartello esposto nelle immediate vicinanze del parcometro stesso.

Articolo 17

Le tariffe e le fasce orarie di pagamento sono stabilite dalla Giunta Comunale d'intesa con il Gestore e comunicate al Consiglio Comunale in conformità delle eventuali direttive del Ministero competente in materia o di altre pubbliche autorità stabilite dalla legge.

Articolo 18

Sono esenti dalla tariffa nelle aree di sosta a pagamento i veicoli in servizio per conto dei seguenti soggetti purché muniti di idoneo contrassegno di riconoscimento solo ed esclusivamente per motivate esigenze di servizio:

- Magistrati con sede di lavoro in Fano o Pesaro, dirigenti della Prefettura di Pesaro, Forze Armate, Carabinieri, Polizia dello Stato, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera, Corpi di protezione civile, Arpa, Vigili del Fuoco, Mezzi di soccorso, Pubbliche amministrazioni in servizio operativo, Medici di famiglia iscritti al SSN in visita domiciliare per il massimo di un'ora, Enti e società erogatori di servizi (Enel distribuzione Spa, Telecom Spa, Snam Spa, Aset Holding Spa, Aset Spa).

I mezzi utilizzati per lavoro dalle attività commerciali ed artigianali di cui all'allegato D/02 possono sostare gratuitamente negli appositi spazi assegnati al gestore limitatamente al carico e scarico delle merci per il tempo strettamente necessario a dette operazioni.

Articolo 19

Negli spazi riservati a persone diversamente abili, individuati dall'apposita segnaletica, possono sostare gratuitamente solamente i veicoli che espongono lo speciale contrassegno di cui all'art. 6 del Dpr 384/78.

Articolo 20

Nelle aree oggetto di sosta a pagamento il gestore provvederà a tracciare la segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente come segue:

- segnaletica orizzontale che delimita la sosta a pagamento colore azzurro con larghezza delle strisce di cm. 12;
- segnaletica relativa agli stalli riservati a persone diversamente abili colore giallo con apposito simbolo che dovranno essere conformi al DL n. 285/1992 e al DPR n. 495/1992;
- la rimanente segnaletica dovrà essere di colore bianco.

Articolo 21

I controlli sulla regolarità della sosta a pagamento saranno assicurati dal Corpo di Polizia Municipale ed eventualmente, in via sussidiaria, da personale all'uopo incaricato dal Gestore munito di idonea tessera di riconoscimento e di abbigliamento di servizio che agirà quale ausiliario del traffico.

CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Ferma la competenza della Giunta Comunale in ordine alla destinazione dei parcheggi a pagamento ed alla determinazione delle tariffe è il Gestore che provvede ad individuare i criteri e le modalità di gestione di ogni singolo parcheggio.

Nella determinazione delle tariffe si potranno prevedere particolari e differenziate tipologie tariffarie da riservarsi a favore dei cittadini residenti nel centro storico.

Articolo 23

Le violazioni al presente regolamento, non riconducibili alle disposizioni contenute nel NCS, saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000 con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione commessa e/o della reiterazione della violazione.

Articolo 24

Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio, ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.

Articolo 25

Il presente regolamento sostituisce eventuali norme aventi carattere simile o identico contenute in altri regolamenti ed abroga gli articoli in contrasto con esso, fatte salve eventuali disposizioni di carattere generale dettate da norme di legge.

Il Gestore è autorizzato ad emanare norme di applicazione del presente regolamento previo parere degli uffici comunali competenti in materia di viabilità e traffico. Resta sempre in capo al Comune di Fano il potere sanzionatorio, la titolarità ed i relativi pubblici poteri in ordine alla disciplina ed alla tutela della sosta e relativi spazi anche in relazione al miglior assetto della viabilità stradale.

Articolo 26

Per l'uso esclusivo dei parcheggi pubblici destinati alla sosta a pagamento il Gestore è tenuto esclusivamente al pagamento della TOSAP in base alle relative normative e nazionali e regolamentari vigenti nel Comune di Fano.

Occupazioni temporanee parziali o totali degli stalli adibiti a parcheggio a pagamento per esigenze pubbliche (fiere, mercati, eventi culturali, sportivi ecc) comporteranno il corrispettivo scomputo della TOSAP onde evitare la duplicazione dell'obbligazione tributaria.

Articolo 27

Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti i contratti di abbonamento stipulati precedentemente sono validi fino al termine della relativa scadenza, salvo disdetta esperibile da parte del gestore nei termini di legge e contrattuali.

Allegato D/01)

COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO
DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI

- RIEPILOGO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ATTIVE -

N°	PERMANENTI IN ZONA CITTÀ	STAGIONALI ZONE MARE CENTRALI (dal 1° giugno al 15 settembre)	STAGIONALI ZONE MARE PERIFERICHE (dal 1° luglio al 31 agosto)
1	via e piazzale Avveduti	Lido - viale F.lli Cairoli (a monte ferrovia)	Gimarra - Parcheggio Scambiatore (nord)
2	piazzale G. Marconi	Lido - viale F.lli Cairoli (a valle ferrovia)	Gimarra - Parcheggio Scambiatore (sud)
3	via Mura Malatestiane	Lido – piazzale G. Amendola	Baia Metauro - via A. de Gasperi (piazzale nord)
4	via e piazzale Montevercchio	Lido – via G. Spontini	Baia Metauro - via A. de Gasperi (piazzale centrale)
5	piazzale XXIV maggio	Sassonia – via D. Alighieri (sport park)	Baia Metauro - via A. de Gasperi (piazzale sud)
6	piazzale S. Malatesta	Sassonia – viale Adriatico (sud)	Torrette - largo Bellariva (sottopasso)
7	via F. Cavallotti	Sassonia – viale C. Battisti	Torrette - largo Bellariva (lungomare)
8	viale A. Gramsci	Sassonia – viale Adriatico (nord)	Ponte Sasso - via Amm. Cappellini (Soleado)
9	viale B. Buozzi	Sassonia – largo R. Gerboni (biologia marina)	Ponte Sasso - via Amm. Cappellini (Renzoni)
10	piazzale Sferisterio	Sassonia – viale Adriatico (mercato ittico)	Ponte Sasso - via Amm. Cappellini (Imperial)
11	via Giulio Cesare	Sassonia – viale Adriatico (porto)	Ponte Sasso - via Amm. Cappellini (Fantasy Park)
12	via Mura Augustee	Sassonia – via Nazario Sauro	
13	piazzale J. F. Kennedy		
14	via Roma		
15	via Abbazia		
16	via Nino Bixio		
17	via Montegrappa		
18	viale Vittorio Veneto		
19	piazzale Vittoria Colonna		

LE AREE DI SOSTA SONO INDIVIDUATE E SONO SOGGETTE A MODIFICHE IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA IL PRESENTE ALLEGATO VIENE MODIFICATO A CURA DEL GESTORE (ART. 7, COMMA 1, LETT NCS).

Allegato D/02)

COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEI PARCHEGGI
PUBBLICI A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI

**ELENCO ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER LE QUALI È PREVISTA
LA SOSTA GRATUITA DEI MEZZI ADIBITI AL LAVORO NELLE ZONE ASSEGNATE
PER CARICO/SCARICO MERCI**

Attività Artigiane

Impianti elettrici (installazione, riparazione e assistenza)
Elettrodomestici- Apparecchi elettrocontabili (riparazione e assistenza)
Insegne (produzione, installazione e riparazione)
Impianti termo-idraulici (installazione e riparazione)
Pavimentatori e piastrellisti
Lavorazione marmo e materiali lapidei
Edilizia-Imbiancatura
Falegnameria (produzione e riparazione)
Infissi (produzione, installazione e riparazione)
Vetrai
Restauro legno
Tappezzeria
Ceramica
Pelletteria - Pellicceria - Confezioni (produzione)
Tinto-lavanderia (servizio a domicilio e/o lavorazioni e/terzi)
Metalmeccanica (produzione)
Carpenteria metallica e lavorazione del ferro battuto
Argenteria e oreficeria (produzione)
Autocarrozzeria - Autofficina - Motofficina - Elettrauto - Gommista
Trasporto merci c/terzi –Traslochi

Attività commerciali

Ortolano

Panifici con forno - Pasticceria (con produzione c/terzi)

Catering

Fiorai

Agenti e rappresentanti di commercio - attività commerciali all'ingrosso

Forniture sanitarie/ospedaliere

Vendita mobili - Forniture per uffici

Vendita elettrodomestici

Materiali per l'edilizia - Materiali per pavimenti, rivestimenti e sanitari

Agenzie immobiliari

Ricambi auto

Autoscuole

Commercianti su area pubblica